



SERVIZIO FORNITURA FARMACI - CAPITOLATO SPECIALE

CENTRO SERVIZI CASA DI RIPOSO FENZI - Viale Spellanzon 62 - 31015 CONEGLIANO TV - www.casafenzi.it

**CENTRO SERVIZI CASA DI RIPOSO "F. FENZI"
Viale Spellanzon n. 62 - 31015 CONEGLIANO (TV)**

**FORNITURA FARMACI PER GLI OSPITI AUTOSUFFICIENTI DEL CENTRO SERVIZI CASA FENZI
CIG Z0737CF241 - Codice Procedura CDRFFADIM#0001
CAPITOLATO SPECIALE**



1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 - Oggetto del contratto

Oggetto del presente capitolato è la fornitura senza vincolo di esclusività, di specialità medicinali per uso umano occorrenti per il normale fabbisogno degli ospiti autosufficienti del Centro Servizi Casa Fenzi, **per il periodo di 24 mesi eventualmente rinnovabile per altri 12 mesi e prorogabile di 4 mesi**. Connessi alla fornitura dovranno essere garantiti i servizi, meglio specificati nei successivi articoli, di consegna e ritiro delle varie tipologie dei prodotti sopra indicati.

Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio italiano.

Art. 1.2 - Importo dell'appalto

L'ammontare globale presunto della fornitura annuale è stimato in € 12.000,00/anno oltre IVA. Il valore stimato complessivo dell'appalto comprese le opzioni di rinnovo/proroga è di € 39.990,00.

Con riferimento a possibili rischi da interferenze, si precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I., in quanto le attività oggetto dell'appalto non presentano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e di protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi risultano quindi essere pari a ZERO, fermi restando gli obblighi a carico dell'impresa in ordine alla sicurezza sul lavoro. Resta inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta di cui all'art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016.

Gli importi di cui sopra si intendono al netto degli sconti da presentarsi in sede di offerta, e al netto dell'IVA. L'importo presunto della fornitura, calcolato in via di stima sulla base di report storici degli acquisti, è da ritenersi indicativo e potrà nel corso dell'appalto non essere raggiunto, senza che le ditte aggiudicataria possa vantare diritti e compensazioni di sorta. Pertanto al mancato raggiungimento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento ai contraenti. La stipulazione del contratto per i valori di cui sopra non vincola in alcun modo la società ad esaurire gli importi massimi contrattuali. Nel caso si rendesse necessario, in corso d'esecuzione, un aumento della fornitura, le ditte saranno obbligate ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale alle stesse condizioni del contratto stesso.

Art. 1.3 - Durata del contratto

La fornitura avrà la durata di 24 mesi decorrente dalla data di stipula del contratto, cesserà alla scadenza senza necessità di preventiva disdetta da parte della stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016, il Centro Servizi Casa Fenzi si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto in corso, per la durata di un anno, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previa comunicazione scritta alla ditta almeno tre (3) mesi prima della scadenza a mezzo di mail o fax.

Se allo scadere del termine naturale del contratto, incluso il periodo dell'eventuale rinnovo, il committente non avrà ancora provveduto ad affidare la fornitura per il successivo periodo, il contraente sarà tenuto a prorogarlo per ulteriori quattro (4) mesi alle medesime condizioni.

Art. 1.4 - Servizi oggetto dell'Appalto

La fornitura dovrà prevedere:

- Farmaci etici, ovvero specialità medicinali registrate secondo le norme vigenti e classificate nelle fasce A, e C, farmaci generici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R.309/90 e alla Legge 49/2006;
- impegno al ritiro delle ricette presso il Centro Servizi Casa Fenzi tra le 8.30 e le 9.00 di (lunedì-mercoledì-venerdì) o possibilità di inviare tramite supporto informatico suddette ricette;
- almeno tre consegne settimanali (lunedì-mercoledì-venerdì) entro le ore 17.00 e comunque entro 24 ore dalla richiesta;
- la consegna suddivisa per i vari nuclei del Centro Servizi;
- in caso di festività la consegna deve essere garantita il giorno successivo;
- la continuità del servizio anche nel caso di chiusura per ferie della Farmacia;



SERVIZIO FORNITURA FARMACI - CAPITOLATO SPECIALE

CENTRO SERVIZI CASA DI RIPOSO FENZI - Viale Spellanzon 62 - 31015 CONEGLIANO TV - www.casafenzi.it

- emissione degli scontrini fiscali per ciascun ospite ad ogni consegna dei farmaci;
- ai fini del pagamento: distinta mensile contenente elenco degli ospiti e relativa spesa;

Art. 1.5 - Caratteristiche generali dei prodotti

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- conformità alle norme vigenti, nazionali e comunitarie, per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio e all'uso; qualora nel corso della validità contrattuale sopravvenissero innovazioni normative in merito, il fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate;
- conformità in termini di etichetta o stampigliatura di ogni imballaggio di trasporto e/o confezione;
- contenere fogli illustrativi scritti anche in italiano;
- conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 219/2006 e s.m.i.;
- tutti i farmaci e i parafarmaci dovranno avere una data di scadenza non inferiore ad un anno rispetto alla data di avvenuta consegna, con possibilità per il Medico della struttura di restituire il prodotto. Nel caso di forzata consegna di articoli con scadenza di durata inferiore a quanto precede, deve esserne data tempestiva comunicazione al Medico convenzionato della struttura e dovranno essere segnalati con annotazione sulla bolla o telefonicamente.

Il Fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei prodotti/beni oggetto del presente capitolato. Nell'esecuzione l'appaltatore è tenuto alla diligenza e ad una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria della fornitura, ad adottare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 06.07.1999 e s.m.i. Il contraente dovrà garantire, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione siano forniti nel rispetto delle norme:

- di igiene sulla produzione e il commercio;
- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi;
- rispetto delle normative in materia di HACCP ai sensi del d.lgs. 26 maggio 1997 n. 155.

Art. 1.6 - Prestazioni a carico del Fornitore

Il fornitore dovrà eseguire le prestazioni nei tempi e nei modi previsti dal presente capitolato speciale, sulla base dell'emissione dei relativi ordini; non potranno essere sollevate eccezioni relative alla misura delle prestazioni richieste, garantendo l'evasione di qualsiasi ordinativo. Non dovrà essere imposto alcun limite di fatturazione. Le forniture dovranno essere esenti da ogni spesa di trasporto e imballo, con viaggio a cura, spese e rischio del fornitore.

In caso di agitazioni sindacali o scioperi di categoria la ditta aggiudicatrice dovrà comunque assicurare la consegna dei farmaci in fascia "A" e "C" o considerati urgenti a giudizio insindacabile del medico convenzionato del Centro Servizi.

Nei casi di urgenza, ed in via eccezionale, la ditta dovrà provvedere alla consegna anche di un solo farmaco.

La presa in consegna dei beni forniti non costituisce accettazione definitiva della fornitura.

Gli ordini si svolgeranno con il ritiro da parte della ditta aggiudicataria delle ricette presso il Centro Servizi Casa Fenzi o con la trasmissione da parte di quest'ultima tramite sistema informatizzato.

In casi di urgenza l'ordine potrà avvenire anche mediante comunicazioni telefoniche o mail.

Il fornitore si obbliga a comunicare, subito dopo la ricezione degli ordini, le voci mancanti, via mail o telefono.

Il fornitore, inoltre, dovrà garantire:

1. servizio di informazione su ritiri, revoche, variazioni relative a farmaci, presidi medico-chirurgici, e modificazioni delle normative riguardanti lo svolgimento del servizio di farmacia;



SERVIZIO FORNITURA FARMACI - CAPITOLATO SPECIALE

CENTRO SERVIZI CASA DI RIPOSO FENZI - Viale Spellanzon 62 – 31015 CONEGLIANO TV – www.casafenzi.it

2. servizio resi articoli avariati e/o scaduti o revocati o disponibili con predisposizione mensile dell'eventuale prospetto degli articoli avariati e/o scaduti o revocati ai fini del relativo rimborso da parte del fornitore;
3. che gli articoli erroneamente consegnati in sovrannumero rispetto all'ordine siano restituiti al momento della successiva consegna. Dette operazioni dovranno essere regolate mensilmente, con predisposizione del prospetto degli articoli consegnati in sovrannumero ai fini del relativo rimborso da parte del fornitore se dovuto. Inoltre l'aggiudicatario dovrà ritirare almeno due volte all'anno i prodotti farmaceutici e parafarmaceutici scaduti, revocati od avariati o comunque non più vendibili non soggetti a reso, le merci non movimentate relativamente a confezioni ancora disponibili;
4. nel caso di errata consegna di un farmaco a giudizio insindacabile del Medico convenzionato della struttura, la sostituzione entro le due ore successive;
5. l'informazione sui prodotti che in magazzino sono sottoscorta e/o per cui si preveda un ritardo nelle consegne da parte dell'industria farmaceutica (probabili futuri mancanti);
6. che le inadempienze, segnalate per iscritto, siano prontamente risolte.

Oltre all'eventuale sconto offerto in sede di gara, resta facoltà del Centro Servizi Casa Fenzi di usufruire dei servizi offerti normalmente dalle ditte, quali, a titolo esemplificativo:

- offerte specifiche su singoli prodotti;
- offerte mensili speciali;
- campagne promozionali e/o stagionali;
- informazione e prenotazione nuovi prodotti;
- invio ed utilizzo di materiale divulgativo e pubblicitario come campioni gratuiti ridotti, cartelloni, opuscoli illustrativi, espositori e omaggi per la clientela, quale utile supporto alle vendite.

La ditta aggiudicataria dovrà segnalare al Centro Servizi Casa Fenzi in tempo utile queste iniziative promozionali-commerciali.

Art. 1.7- Acquisti diretti

L'aggiudicazione non potrà in nessun caso costituire concessione in via esclusiva.

Art. 1.8- Referente dell'Appaltatore

L'appaltatore deve indicare il nominativo della persona e del suo sostituto cui l'Ente possa far riferimento quale referente per qualsiasi esigenza relativa alla gestione dell'appalto. Essa sarà incaricata dell'organizzazione generale della verifica e del coordinamento fra i vari servizi, dovrà essere munita di ampia delega e con i più ampi poteri a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse insorgere in tema di esecuzione del contratto di appalto.

Art. 1.9 - Obblighi dell'Appaltatore

Personale

La ditta aggiudicataria deve osservare nei confronti del proprio personale le vigenti disposizioni di legge in materia di lavoro. Nei confronti dei lavoratori è tenuta ad applicare integralmente i contratti collettivi di lavoro, oltre ad eventuali accordi regionali sottoscritti e recepiti per la medesima categoria aziendale e ad assolvere tutti i conseguenti oneri previdenziali, assicurativi, fiscali.

Tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro

L'impresa aggiudicataria è responsabile della sicurezza, della salute e dell'incolumità del proprio personale, esonerando l'Ente da ogni responsabilità conseguente.

L'appaltatore assume direttamente a proprio carico ogni responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro con riferimento alla normativa vigente ed in particolare: l'attività di formazione ed informazione, i presidi individuali, i controlli e la prevenzione sanitaria, ecc.

Conseguentemente:

- certificherà, entro un mese dall'inizio del rapporto contrattuale, l'avvenuta informazione dei lavoratori in relazione a quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. e i. ;



SERVIZIO FORNITURA FARMACI - CAPITOLATO SPECIALE

CENTRO SERVIZI CASA DI RIPOSO FENZI - Viale Spellanzon 62 - 31015 CONEGLIANO TV - www.casafenzi.it

- provvederà a fornire ai propri lavoratori tutto il materiale di protezione individuale previsto dagli artt. 74 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. e i.
Quanto sopra indicato avverrà senza oneri aggiuntivi per l'Ente committente.

Riservatezza e privacy

L'appaltatore e il suo personale devono mantenere l'assoluta riservatezza su tutti i fatti o dati concernenti l'organizzazione e l'attività aziendale e garantire l'assoluto rispetto dei diritti alla privacy definiti dalla normativa vigente nei confronti dell'utenza. In particolare l'appaltatore è titolare, per la parte di competenza, del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ora DGPR e s.m. e i.

L'appaltatore potrà citare, nelle proprie referenze, il lavoro svolto per l'Ente, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo. Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze, l'appaltatore dovrà ottenere il previo benestare dell'Ente sul materiale scritto e grafico inerente ai servizi, resi nell'ambito del presente appalto, che intendesse produrre.

Art. 1.10 - Documento Unico di Regolarità Contributiva

Ai sensi della normativa vigente in tema di certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa, nonché del rispetto della normativa in materia di tutela e sicurezza delle condizioni di lavoro da parte della ditta (v. per ultimo l'art. 16 bis, comma 10, Legge 2/2009) l'Ente procederà ad acquisire d'ufficio il D.U.R.C. dagli Istituti o dagli Enti abilitati al rilascio.

Art. 1.11 - Pagamenti

Ai fini del pagamento con cadenza mensile delle forniture, il prezzo applicato sarà quello vigente all'epoca di ogni singolo ordine, o di consegna se inferiore, previa applicazione dello sconto offerto in sede di gara.

Il Centro Servizi Casa Fenzi si impegna ad effettuare i pagamenti relativi alle forniture menzionate entro 5 giorni dalla data di ricevimento delle distinte mensili di cui all'art. 1.4 del presente Capitolato e previa verifica della regolarità contributiva come attestata dal D.U.R.C. rilasciato dallo sportello unico previdenziale.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto. Qualora si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c..

Art. 1.12 - Inadempienze

Considerato che i servizi previsti rivestono carattere di pubblica utilità, l'appaltatore, per nessuna ragione, può sospenderli, eseguirli in ritardo o in maniera difforme da quanto stabilito dal contratto. Qualora ciò si verificasse, l'Ente notifica all'appaltatore la contestazione del disservizio e valutate le eventuali giustificazioni, da rendere entro il termine perentorio di 10 giorni, applica eventualmente, a proprio insindacabile giudizio, una riduzione del compenso contrattuale, ragguagliata all'entità delle inadempienze riscontrate, oltre al diritto di applicare e di ritenere sul pagamento, una penale da € 100,00 (Euro cento/00) ad € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), secondo la gravità e reiterazione del caso.

L'Ente, inoltre, per infrazioni di grave entità, provvede a diffidare l'appaltatore ad ottemperare agli obblighi contrattuali, salva la facoltà di ordinarne l'esecuzione d'ufficio nei modi ritenuti più opportuni, con recupero di ogni spesa conseguente e risarcimento di eventuali danni diretti ed indiretti a carico dell'appaltatore, con rivalsa sulla garanzia di esecuzione del contratto e/o sulle fatture.

Nel caso di gravi accertate violazioni della disciplina in materia di lavoro, nonché di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, l'Ente provvederà alla segnalazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, in relazione a quanto stabilito dall'art. 5 della Legge n. 123/2007 e s.m. e i.



Art. 1.13 - Risoluzione

L'Ente può procedere, in base a propria autonoma ed insindacabile valutazione, alla risoluzione del contratto e provvedere all'esecuzione d'ufficio dei servizi nei modi ritenuti più opportuni e con recupero di ogni spesa conseguente e risarcimento di danni diretti ed indiretti a carico dell'appaltatore, trattenendo la garanzia di esecuzione del contratto a titolo di penale, nei seguenti casi di inadempimento:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate e risolte, in seguito a tre diffide formali da parte dell'Ente;
- sospensione o mancata effettuazione da parte dell'appaltatore dei servizi affidati o di una loro parte;
- gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza, in materia igienico-sanitaria, in materia di lavoro e contributiva.

Rimane, comunque, l'obbligo per l'appaltatore di proseguire nell'erogazione dei servizi appaltati, alle medesime condizioni contrattuali, per il periodo necessario all'individuazione del nuovo appaltatore.

L'Ente, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, nel caso di liquidazione coatta amministrativa o fallimento della ditta appaltatrice, salve tutte le azioni dell'Ente per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale, mentre, nel caso di vicende soggettive dell'esecutore del contratto si applicheranno le disposizioni previste nell'articolo citato.

Art. 1.14 - Sciopero

Nell'ipotesi in cui, in caso di sciopero o per altre cause di forza maggiore opportunamente dimostrabili e verificabili, il servizio non potesse essere effettuato, l'appaltatore riconosce il diritto all'Ente di trattenere una cifra proporzionale al minor servizio reso.

L'appaltatore è tenuto, comunque, a darne preventiva comunicazione all'Ente, con congruo anticipo. Dovrà inoltre essere garantito, in ogni caso, dall'appaltatore l'effettuazione di un servizio di emergenza.

Art. 1.15 - Cessione e subappalto

E' vietata la cessione anche parziale del contratto.

Al subappalto si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 1.16 - Norme applicabili

Oltre all'obbligo per l'Appaltatore di osservanza di tutte le leggi e regolamenti (europei, nazionali e regionali) comunque applicabili al presente contratto di appalto, è fatto obbligo di osservare tutte le norme stabilite nel presente Capitolato speciale di appalto.

Art. 1.17 – Domicilio

L'appaltatore elegge, a tutti gli effetti, domicilio all'indirizzo indicato nell'offerta o altro successivamente comunicato prima dell'inizio del servizio, con recapito telefonico operativo in orario d'ufficio, anche pomeridiano e servizio telefax costantemente attivo.

Art. 1.18 - Foro competente

Tutte le controversie insorte tra le parti in dipendenza del contratto di appalto di cui al presente atto e che non si siano potute definire in via amministrativa, vengono deferite al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Treviso.

Art. 1.19 – Altre disposizioni

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Piero De Faveri.

1. Ai sensi del GDPR 2016/679 si informa che i dati personali forniti dagli operatori economici saranno trattati dall'IPAB Casa di Riposo F. Fenzi, titolare del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento. Gli



SERVIZIO FORNITURA FARMACI - CAPITOLATO SPECIALE

CENTRO SERVIZI CASA DI RIPOSO FENZI - Viale Spellanzon 62 - 31015 CONEGLIANO TV - www.casafenzi.it

interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal precitato Regolamento. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile all'indirizzo email: dpo@casafenzi.it;

2. L'Ente potrà interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
3. L'Ente si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura;
4. Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, la stipula del contratto dovrà avvenire entro 90 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'affidamento;
5. Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata e verrà registrato in caso d'uso. Tutte le eventuali spese di stipulazione e registrazione saranno a carico del concorrente.